



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VADEMECUM PER L'ATTIVITA' AGRICOLA NEL PERIODO IN CUI VIGE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

11 maggio 2020 (aggiornato all'ordinanza del presidente della PAT del giorno 8 maggio 2020)

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI - ATTIVITA' E SPOSTAMENTI

1. Le attività riconducibili al codice ATECO 01 *Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali*, operate da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti indifferentemente alla prima o alla seconda sezione dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) o anche soltanto provvisti di partita I.V.A. con riferimento a tale codice ATECO, rientrano tra le attività produttive consentite e pertanto possono essere legittimamente condotte. Conseguentemente è legittimamente condotta tutta la filiera produttiva corrispondente al codice ATECO 01 ed è consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.

2. E' ammesso il conferimento dei prodotti agricoli ai punti vendita per i quali il DPCM ammette lo svolgimento dell'attività così come è ammessa la vendita dei prodotti agricoli presso l'impresa agricola, nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore (cfr. punto 15.).

3. E' ammessa la consegna a domicilio dei prodotti agricoli di propria produzione da parte dell'impresa agricola, anche al di fuori del comune nel quale ha sede l'impresa agricola, nel pieno rispetto delle disposizioni commerciali e sanitarie in vigore (cfr punto 15.).

4. Gli spostamenti operati dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi dipendenti sono sempre ammessi per le esigenze riconducibili all'attività produttiva rientrante nel codice ATECO 01 e rientrano tra le giustificazioni che consentono lo spostamento per esigenze lavorative. Ogni spostamento deve essere giustificato tramite apposita autodichiarazione, secondo i modelli scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno. Lo spostamento è infatti ammesso se dettato da effettiva realizzazione di attività agricola rientrante nel codice ATECO 01 e non rileva che la singola attività, ricompresa in tale codice, sia o meno necessaria all'attività produttiva agricola in quel momento, essendo l'attività agricola ammessa in senso generale dal DPCM 10 aprile 2020.

6. L'impresa agricola può sempre svolgere in via diretta interventi di bonifica e lavori di movimento terra funzionali all'attività produttiva agricola nell'ambito dei terreni in disponibilità, sia che i lavori consentano di effettuare le pratiche agricole nell'immediato sia che siano preordinati a pratiche agricole da attuare nelle stagioni future. Infatti l'impresa agricola, essendo sempre ammessa ogni attività rientrante nel codice ATECO 01, può organizzare la produzione distribuendo nel corso dell'anno le diverse attività in relazione alle esigenze agronomiche e alla disponibilità della propria forza lavoro. Le imprese agricole possono, se funzionale alla propria attività produttiva, svolgere attività nei boschi (ad esempio, per l'autoproduzione di legna), indipendentemente dalla circostanza che siano imprese attive anche nel settore della silvicoltura (codice ATECO 02).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

6. Con l'entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 sono consentite le attività produttive rientranti nel codice ATECO 41, 42 e 43, per cui le imprese agricole possono rivolgersi a imprese edili e di movimento terra per lo svolgimento di lavori di bonifica o movimento terra o edili, senza necessità che tali ditte facciano comunicazioni al Commissariato del Governo.

7. Fino al 30 luglio 2020 sono rinnovati, senza il compimento di ulteriori formalità, i certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, già scaduti alla data del 31 gennaio 2020 o in scadenza dalla medesima data fino allo stesso 30 luglio 2020.

COLLABORAZIONE DI PARENTI E AFFINI E MANODOPERA ESTERA

8. La possibilità di collaborazione occasionale all'interno dell'impresa agricola è estesa ai parenti e affini fino al sesto grado (prima ammesso solo fino al quarto grado) senza che le prestazioni svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, integrino un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Conseguentemente, i collaboratori familiari occasionali sono giustificati agli spostamenti per lo svolgimento delle attività dell'impresa agricola.

9. La collaborazione alle attività agricole svolte da un'impresa agricola da parte di parenti e affini fino al sesto grado si intende anche per tutte le attività afferenti e connesse a quelle dell'impresa agricola, comprese le attività di trasporto di prodotti agricoli e consegna degli stessi, le attività di reperimento dei prodotti necessari alla produzione agricola e, nel caso degli agriturismi, le attività di consegna dei pasti e delle bevande pronti presso il domicilio dei clienti.

10. In occasione di ogni spostamento, ogni soggetto dovrà essere munito dell'autodichiarazione adeguatamente compilata in ogni sua parte, specificando per quale attività tra quelle della impresa agricola è effettuato lo spostamento, con indicazione delle località presso le quali tali attività si svolgono o si sono svolte. Nel caso in cui si tratti di parente o affine fino al sesto grado di imprenditore agricolo e stia svolgendo attività agricola occasionale per conto di esso, la autodichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi utili a comprovare tale condizione.

11. Per quanto concerne la manodopera proveniente dall'estero che giunge per prestare la propria attività lavorativa dipendente all'interno di un'impresa agricola, si ricorda quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM 26 aprile 2020, concernente *Disposizioni in materia di ingresso in Italia*.

FLOROVIVAISMO, AGRITURISMO e MANUTENZIONE DEL VERDE

12. E' ammessa l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di "prodotti agricoli" ed è consentita la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Tale attività rientra fra quelle con codice ATECO 0.1., per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti.

Si precisa che non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

alla vendita dei prodotti florovivaistici, essendo ricompresi, tra gli altri, oltre ai supermercati e agli ipermercati, anche i punti vendita delle aziende florovivaistiche, nonché le aziende agrarie e i negozi di fiori in quanto tali e che sono consentite anche per le aziende florovivaistiche le consegne, anche a domicilio, dei propri prodotti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' ora consentita l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante anche nell'ambito di mercati all'aperto ovvero in sede ambulante.

Per quanto riguarda l'accesso ai punti vendita dei florovivaisti, esso è possibile per tutte le imprese agricole, registrate con codice ATECO 01 e per gli altri soggetti che svolgono attività produttive ammesse e che accedono a motivo delle medesime; per l'accesso di privati si veda il punto 18.

13. Dato che sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati, gli agriturismi possono proseguire la propria attività di alloggio, previa comunicazione al Commissariato del Governo, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Anche l'attività di somministrazione di pasti e bevande può proseguire soltanto in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti. Si evidenzia che non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche e che tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.

Gli agriturismi e gli enoturismi sono stati ammessi ad operare sia in modalità di consegna a domicilio che da asporto ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 maggio 2020. Si ricorda al riguardo che per tutti i cittadini rientrano tra gli spostamenti consentiti, senza alcuna limitazione all'interno del territorio provinciale e, più in generale, del territorio regionale, quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso attività di servizi di ristorazione (compresi quindi gli agriturismi) svolta in modalità di asporto. Si veda in ogni caso il punto 15.

14. Secondo il D.C.P.M. 26 aprile 2020 possono essere legittimamente condotte le attività che rientrano nel codice ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio.

DISPOSIZIONI SANITARIE E ALTRE PRECISAZIONI per I PRIVATI CITTADINI

15. Ogni attività ammessa e realizzata deve essere condotta nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni sanitarie in vigore, sia riconducibili all'emergenza Covid 19 sia previgenti. Si richiama in particolare quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia del 2 maggio 2020 con riguardo ad esempio all'uso delle mascherine e dei guanti e alle modalità per assicurare il distanziamento tra le persone.

16. L'acquisto dei prodotti agricoli da parte dei privati cittadini presso le imprese agricole è ammesso nel pieno rispetto delle disposizioni in merito al contenimento degli spostamenti. Si applicano in particolare le regole per gli spostamenti volti all'acquisto di generi alimentari e agricoli, per cui rientrano tra gli spostamenti consentiti, senza alcuna limitazione, quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso tutte le attività di vendita di generi alimentari siti sul territorio provinciale e, più in generale, del territorio regionale.

17. Rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale, senza più la limitazione di un solo componente per nucleo familiare, quelli finalizzati alla coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

orti, ma sempre nel rispetto degli altri limiti previsti, ossia: 1) per non più di una volta al giorno; 2) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Inoltre, rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale, senza più la limitazione dell'area interessata in proprietà o in disponibilità o del numero massimo di persone, quelli finalizzati alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, ma sempre nel rispetto degli altri limiti previsti, ossia: 1) per non più di una volta al giorno; 2) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Il termine conclusivo del periodo di taglio dei cedui è ora stato prorogato al giorno 16 giugno 2020.

18. Dato che l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante rientra tra le attività di vendita di generi agricoli e alimentari, l'accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle aziende agrarie è ammesso anche da parte di privati cittadini, secondo la medesima disciplina.

19. E' consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull'utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, le razze canine, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motoria o addestrativa.

20. Rientrano tra gli spostamenti consentiti sul territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, quelli necessari allo spostamento delle arnie da parte dell'apicoltore hobbista, essendo già ammessi quelli operati dall'apicoltore professionale.